



## **DECRETO DEL PRESIDENTE**

**N. 5 del 03/02/2025**

---

**Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA NON RICORRENZA DELLE CONDIZIONI PER L'OBBLIGO DI STANZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 859 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.**

---

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **tre** del mese di **Febbraio** alle ore **10.00**, il sig. **Fabio Vanzetta**, eletto con delibera del Consiglio dei Sindaci nr. 32 dd. 07.11.2023, con l'assistenza Segretario Reggente della Comunità dr. Luisa Degiampietro, emana il seguente decreto.

---

## IL PRESIDENTE

Premesso e rilevato che, per effetto della L.P. 18 del 09.12.2015, la normativa contabile degli enti pubblici provinciali è disciplinata dalle disposizioni nazionali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.lgs 118/2011 ed allegati, dalle norme del D.lgs.267/2000 applicabili e dalle norme della L.R. 2 del 03.05.2018.

Preso atto che il legislatore, con Legge n. 145/2018, ha previsto uno specifico accantonamento denominato "fondo di garanzia debiti commerciali", correlato al ritardo dei pagamenti accumulati dagli enti.

Nello specifico, l'articolo 1, comma 862 della L. 145/2018, prevede quanto segue: *"Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente*
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente."*

Inoltre, l'articolo 1, comma 859 della L. 145/2018, prevede che *"il fondo non debba essere comunque stanziato qualora non si registrino ritardi nel pagamento delle fatture ed il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, anche se non si è ridotto almeno del 10%, non sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio"*.

Rilevato che, come risulta dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35:

- lo stock del debito commerciale al 31 dicembre 2024 non è stato ridotto rispetto al 2023, in quanto sia nel 2023 che nel 2024 l'importo delle fatture scadute da pagare alla data del 31 dicembre è pari ad € 0,00;
- l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, con riferimento al 2024, è pari a -2,63 giorni.

Dato atto che non ricorrono le condizioni per l'obbligo di stanziamento del fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'articolo 1, commi 859 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificati dal D.L. n. 183/2020.

Visto a tal fine il riscontro riguardante i dati di cui sopra, pervenuto da parte del Revisore dei Conti, al prot. n. 843 dd. 31.01.2025.

Richiamate le seguenti fonti legislative:

- L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino",
- L.R. 03.05.2018 n. 2 "Codice degli Enti locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- LP. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979. e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli Enti Locali al D.Lgs. 118/2011";
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42", ed in particolare l'Allegato 4/2;
- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

Visti inoltre:

- deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 28 di data 16.12.2024 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 29 di data 16.12.2024 di "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";

- decreto del Presidente n. 118 di data 30.12.2024 di "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2025-2027 - art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.";
- deliberazione del Consiglio della Comunità n. 17 di data 30/08/2018, da ultimo modificata con decreto del Commissario n. 77 di data 17.08.2021, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità.

Acquisti preventivamente, sulla proposta di decreto, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 della L.R. 2/2018.

Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

### **DECRETA**

1. per le motivazioni in premessa, di dare atto che non ricorrono, per l'esercizio 2025, le condizioni per l'obbligo di stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all'articolo 1, commi 859 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificati dal D.L. n. 183/2020.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 5**

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziario**

Oggetto: **PRESA D'ATTO DELLA NON RICORRENZA DELLE CONDIZIONI PER L'OBLIGO DI STANZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 859 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 - C.E.L.TNAA, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/02/2025

Il Responsabile di Settore  
rag. Michela Piazza

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 - C.E.L.TNAA, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/02/2025

Responsabile del Servizio Finanziario  
rag. Michela Piazza

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24,11,1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

**IL PRESIDENTE  
FABIO VANZETTA**

**IL SEGRETARIO REGGENTE DELLA  
COMUNITÀ  
DR. LUISA DEGIAMPIETRO**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede della Comunità Territoriale della Val di Fiemme. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Vanzetta Fabio in data 03/02/2025  
Degiampietro Luisa in data 03/02/2025